

## **Istruzioni operative per la gestione degli aumenti di capitale fortemente diluitivi** DICEMBRE 2016

### Invio delle comunicazioni ex art. 27 del Provvedimento congiunto Consob - Banca d'Italia del 22.2.2008 e successive modificazioni, in caso di aumento di capitale fortemente diluitivo

Nell'ambito del Tavolo Tecnico sugli aumenti di capitale diluitivi, istituito su mandato del PTPC (Post Trade Participant Committee), Intermediari, Emittenti e Monte Titoli hanno condiviso e approvato, con riferimento agli aumenti di capitale fortemente diluitivi, la modalità di invio delle comunicazioni ex art. 27 del Provvedimento congiunto Consob - Banca d'Italia.

In particolare, anche in caso di aumenti fortemente diluitivi, è opportuno che le comunicazioni siano effettuate per il tramite del flusso informativo standardizzato (FIS) contenente le generalità dei sottoscrittori. La struttura del flusso resta inalterata rispetto alla struttura standard attualmente utilizzata.

La comunicazione è unica per ogni data di sottoscrizione (la data in cui il sottoscrittore acquisisce la titolarità degli strumenti finanziari rivenienti) e fornisce evidenza di tale data mediante apposita valorizzazione, nella comunicazione stessa, del campo "data valuta". Non è consentito inviare comunicazioni che accorpino più date di sottoscrizione in un unico flusso informativo trasmesso all'emittente. Ogni comunicazione relativa a una specifica data di sottoscrizione, anche se parziale, deve rappresentare un flusso separato dai flussi relativi alle comunicazioni inviate con riferimento ad altre date di sottoscrizione.

In merito alle tempistiche previste per l'invio all'emittente, le singole comunicazioni relative ad una specifica data di sottoscrizione possono indistintamente essere inviate dagli intermediari su base quotidiana, oppure in unica soluzione alla fine dell'operazione<sup>1</sup>.

### Modalità di gestione degli aumenti di capitale fortemente diluitivi in caso di azioni iscritte nell'elenco per il voto maggiorato

Come riportato dalle Istruzioni Operative ABI-ASSONIME-ASSOSIM per i flussi informativi tra intermediari ed emittenti relativi alle azioni a voto maggiorato ai sensi dell'art. 23-*bis* del Provvedimento *Post-Trading*, in occasione dell'incarico per un aumento di capitale gratuito o a pagamento, l'Emittente deve richiedere a Monte Titoli, in base alle proprie previsioni statutarie, l'assegnazione di ulteriori specifici codici interni riferiti ai diritti di assegnazione o di opzione tali da distinguere i diritti staccati da azioni iscritte nell'Elenco con Cod. 1, Cod. 2

---

<sup>1</sup> Sul punto, il MISE, con Circolare 3692/C del 19 settembre 2016, ha confermato che è possibile depositare presso il registro delle imprese un'unica attestazione di avvenuto aumento di capitale con riferimento alle azioni emesse in diverse tranche nel corso del periodo di offerta. Risulta cioè sufficiente il deposito di un'unica attestazione (entro il termine di trenta giorni dalla prima sottoscrizione cui l'attestazione si riferisce) con cui l'amministratore dichiara l'ammontare del capitale sociale sottoscritto alla data dell'invio telematico al registro delle imprese.

o con ISIN M, che sono disponibili per il regolamento solo a seguito di tramutamento nell'ISIN attribuito ai diritti staccati dalle azioni con ISIN R.

Le azioni sottoscritte o assegnate a fronte dei suddetti diritti acquisiranno il Codice identificativo delle azioni dalle quali provengono e l'Emittente provvederà a iscrivere nell'Elenco i soggetti sottoscrittori e le relative azioni con anzianità di iscrizione pari a quella delle azioni di provenienza dei diritti. In presenza di più date di iscrizione l'Emittente procederà, compatibilmente al trattamento dei diritti frazionari, al riparto delle nuove azioni emesse in proporzione alle diverse quantità iscritte.

Le comunicazioni ex art. 23-*bis*, comma 4, per l'iscrizione delle nuove azioni sottoscritte o assegnate con Cod. 1, Cod. 2 o ISIN M sono effettuate per il tramite del flusso informativo standardizzato (FIS) contenente le generalità dei sottoscrittori conformemente alle tempistiche previste per l'invio dei FIS ma prioritariamente rispetto ai FIS riportanti le informazioni pertinenti alla sottoscrizione di azioni con ISIN R.

In tale contesto, nell'ambito del citato Tavolo Tecnico sugli aumenti di capitale diluitivi,, Intermediari, Emittenti e Monte Titoli hanno predisposto e approvato un sistema di gestione dei suddetti aumenti di capitale con particolare riferimento al caso in cui le azioni oggetto dell'operazione siano iscritte nell'elenco per il voto maggiorato.

Il citato sistema prevede che, nel caso in cui l'aumento di capitale sia identificato da Borsa Italiana come fortemente diluitivo (o iperdiluitivo), e consenta quindi la possibilità di esercizio dei diritti in modalità rolling<sup>2</sup>, i soggetti sottoscrittori potranno optare per tale modalità di esercizio esclusivamente con riferimento ai diritti con ISIN R, regolari e negoziabili, ottenendo azioni con ISIN R, anch'esse regolari e negoziabili. Si sottolinea che, come previsto dalle regole di mercato, i diritti in discorso per i quali non si sia espressamente optato per l'esercizio in modalità rolling potranno essere esercitati in modalità accounting<sup>3</sup>.

I diritti con Cod. 1, Cod. 2 o ISIN M (staccati dalle azioni iscritte nell'Elenco con i rispettivi codici), potranno essere esercitati esclusivamente in modalità accounting ottenendo, nell'unica finestra disponibile alla chiusura dell'evento, azioni con il medesimo codice e le medesime caratteristiche di quelle da cui i diritti sono stati originariamente staccati.

Di conseguenza, i soggetti sottoscrittori in possesso di diritti non regolari che vogliano ottenere l'accredito delle azioni rivenienti nella prima finestra disponibile, dovranno necessariamente procedere, per il tramite degli intermediari presso cui i titoli sono depositati, al tramutamento nei diritti con ISIN R per consentire l'esercizio di tali diritti in modalità rolling.

Con l'occasione si precisa che, al fine di consentirne l'utilizzo in raggruppamento con altri o una eventuale vendita sul mercato, i diritti di opzione frazionari con Cod. 1, Cod. 2 o ISIN M che residuassero dall'esercizio devono essere preventivamente convertiti in diritti regolari (ISIN R).

---

<sup>2</sup> Come illustrato da Consob nella Comunicazione n. 0088305 del 5 ottobre 2016, tale modalità consiste nel mettere a disposizione le nuove azioni rivenienti dall'esercizio dei diritti di opzione in ciascun giorno dell'aumento di capitale, a partire dal terzo, e non soltanto al termine dello stesso.

<sup>3</sup> La modalità accounting consiste nel mettere a disposizione le nuove azioni rivenienti dall'esercizio dei diritti di opzione in un'unica finestra al termine dell'aumento di capitale.